



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA BARGELLI

Seduta del 28/05/2020

FATTO

Il cliente, stipulato con l'intermediario, in data 25/09/2014, un contratto di finanziamento con cessione del quinto estinto anticipatamente in data 3/12/2018, chiede con reclamo del 21/10/2019 il rimborso dei costi non goduti, pari a € 743,00. Poiché in sede di riscontro al reclamo, l'intermediario proponeva di rimborsare un importo inferiore a quello richiesto dal cliente, il cliente presenta ricorso chiedendo un importo superiore (€ 1010,00). Chiede, inoltre, il rimborso delle "spese legali e finanziarie".

L'intermediario, confermato di avere stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto, estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 49, con decorrenza 1/01/2019, afferma di avere restituito al cliente, in tale sede, € 49,30 per ratei non maturati; di avere offerto € 17,36 in sede di riscontro al reclamo e in parziale accoglimento dello stesso; precisa che la voce "oneri erariali" si riferisce all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 60/73 e alle spese postali e di notifica, versate all'erario per una parte e per un'altra a soggetti terzi; rileva che le commissioni di intermediazione sono state trattenute al momento dell'erogazione e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. A comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, viene allegata alle controdeduzioni la fattura emessa nei confronti di tale soggetto, che riporta il dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono. Eccepisce che le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto sono state percepite dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri



relativi all'attivazione del prestito. Eccepisce, inoltre, l'avvenuto rimborso delle commissioni di gestione, per la parte non maturata, in sede di conteggio estintivo, attraverso l'uso dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS i quali impongono l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato. Afferma che le spese di assicurazione sono state sostenute dalla banca, che ha direttamente sottoscritto le relative polizze: di conseguenza, nessun rimborso spetta al cliente. Obietta che le spese legali non possono essere rimborsate in quanto l'assistenza non è necessaria nel procedimento ABF. L'intermediario chiede, dunque, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di accogliere il ricorso nei limiti di quanto offerto in sede di reclamo.

Il cliente replica che l'art.16 paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il consumatore, nel caso di rimborso anticipato del credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi i cui importi non dipendono dalla durata del contratto di credito di cui trattasi; a norma dell'art.3 lett. g) della Direttiva 2008/48, la nozione di "costo totale del credito" è comprensiva di tutti i costi riguardanti gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di finanziamento e di cui il soggetto concedente il credito ne è a conoscenza, escluse le spese notarili, senza alcuna limitazione relativa alla durata del contratto. Le argomentazioni addotte dall'intermediario sarebbero infondate e, dunque, la cliente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva d'ufficio la difformità fra reclamo e ricorso, avendo il cliente nel primo domandato un rimborso di complessivi € 743,00 e nel secondo il più elevato importo di € 1.010,00. Tale differenza, meramente quantitativa, può essere, alternativamente, l'effetto di una deliberata scelta di non chiedere le spese di istruttoria (il cui ammontare coincide con la differenza fra le due somme) in sede di reclamo, poi revocata nel ricorso, ovvero il frutto di un semplice, iniziale errore di calcolo, rettificato in sede di ricorso. Considerata la necessità di applicare il canone interpretativo favorevole all'aderente e l'orientamento flessibile dei Collegi in tema di interpretazione della domanda, ritiene questo Collegio che tale difformità non possa inficiare l'ammissibilità, anche solo in parte, del ricorso: con la conseguenza che anche le spese di istruttoria verranno conteggiate ai fini del calcolo dell'importo eventualmente dovuto al cliente.

Nel merito, il presente ricorso ha a oggetto le restituzioni conseguenti all'estinzione anticipata di un finanziamento, del quale il cliente allega un conteggio estintivo che riporta 49 rate scadute su 120 complessive. È in atti altresì la copia della quietanza liberatoria che attesta l'avvenuta estinzione con effetto dal 1/01/2019.

Il Collegio, presa visione del contratto e delle condizioni economiche, osserva che si riporta l'intervento di una società di mediazione creditizia e che il timbro apposto sul contratto segnala l'intervento di un collaboratore della predetta società.

Il Collegio prende visione altresì delle disposizioni in materia di estinzione anticipata, che escludono il rimborso degli importi indicati nelle lettere A) (Spese di istruttoria), B) (Commissione di attivazione), nonché E) (oneri erariali) e F) (costi di intermediazione) del prospetto economico

Il Collegio rileva la nullità di dette clausole, in quanto volte a derogare all'art. 125 – sexies così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza "Lexitor", secondo la quale tutti i costi anticipatamente versati devono essere rimborsati al consumatore in proporzione alla durata residua del contratto.



Quanto alle commissioni sopra richiamati, il Collegio definisce upfront le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e gli oneri intermediario del credito, cui si applicherà il criterio suppletivo individuato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19.

Il cliente chiede altresì la restituzione della commissione di gestione, per la quale il contratto prevede un criterio di rimborso fondato sul piano di ammortamento. Di tale criterio i Collegi ABF predicano la validità, purché il contratto rinvii espressamente al piano di ammortamento e questo sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo. Nella specie, sussistono tali condizioni e, pertanto, il criterio contrattuale può essere validamente applicato.

In sede di riscontro al reclamo, l'intermediario ha offerto al cliente l'importo di € 17,36, ma questo non è stato accettato.

Applicando alla commissione di gestione il criterio contrattuale, ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), il Collegio dichiara dovuta la seguente somma:

Importo del prestito	€ 20.495,38	Tasso di interesse annuale	5,85%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	226,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,89%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Spese di istruttoria				450,00	Upfront	37,89%	170,51		170,51
B) Commissioni di attivazione				406,80	Upfront	37,89%	154,14		154,14
C) Commissioni di gestione				120,00	Criterio contrattuale	***	49,30	49,30	0,00
F) Oneri intermediazione				813,60	Upfront	37,89%	308,27		308,27
								TOTALE:	632,92

Il Collegio non accoglie la domanda relativa al pagamento di € 250,00 per le spese legali asseritamente sostenute, in linea con l'orientamento costante dei Collegi ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 632,92.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA